

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 10 DICEMBRE 1952

(65^a in sede deliberante).

Presidenza del Vice Presidente CERICA

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione)

«Elevazione del limite massimo di età per la nomina a sottotenente in servizio permanente degli allievi dell'Accademia militare provenienti dai sottufficiali dei carabinieri» (N. 2701) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 599

(Discussione e approvazione)

«Modificazioni alla legge 16 novembre 1950, n. 979, sulle promozioni per merito di guerra» (N. 2727) (Di iniziativa del deputato Sullo) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CADORNA, relatore 600

«Modifiche al regolamento per le indennità eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni» (N. 2695) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CORNAGGIA MEDICI, relatore 601

La riunione ha inizio alle ore 15,45.

Sono presenti i senatori: Beltrand, Cadorna, Cerica, Cermenati, Cingolani, Cornaggia Medici, Gasparotto, Lavia, Lazzaro, Leone, Martini, Pellegrini, Pertini, Restagno e Vaccaro.

CERMENATI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: «Elevazione del limite massimo di età per la nomina a sottotenente in servizio permanente degli allievi dell'Accademia militare provenienti dai sottufficiali dei carabinieri» (N. 2701) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Elevazione del limite massimo di età per la nomina a sottotenente in servizio permanente degli allievi dell'Accademia militare provenienti dai sottufficiali dei carabinieri».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il limite massimo di età, previsto dall'articolo 1, n. 2, del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, per la nomina a sottotenente in servizio permanente degli allievi dell'Accademia militare provenienti dai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, è elevato ad anni 30.

Riferirò io stesso su questo disegno di legge.

Scopo dell'articolo unico è quello di elevare il limite massimo di età per la nomina al grado di sottotenente in servizio permanente effettivo dei sottufficiali dell'Arma. Tale necessità è in relazione alla disposizione in corso di pubblicazione che eleva a 27 anni l'età dei sottufficiali dell'Arma per essere ammessi all'Accademia militare.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del deputato Sullo: « Modificazioni alla legge 16 novembre 1950, n. 979, sulle promozioni per merito di guerra » (N. 2727) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Modificazioni alla legge 16 novembre 1950, n. 979, sulle promozioni per merito di guerra ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

La facoltà di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 agosto 1947, n. 1072, sostituito dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1950, n. 979, può essere esercitata fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, purchè si tratti di proposte di promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra, per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45, presentate entro il 15 ottobre 1949.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cadorna.

CADORNA, *relatore*. Con decreto legislativo del 15 agosto 1947, n. 1072, fu stabilito che fino a due anni dopo l'entrata in vigore del provvedimento, e cioè fino al 15 ottobre 1949 potessero essere concesse promozioni per merito di guerra e trasferimento per merito di guerra.

Furono così inoltrate numerose proposte di promozione per merito di guerra riflettenti la guerra 1940-45; ma poichè era impossibile che in così breve spazio di tempo venissero raccolti tutti gli elementi necessari — data la speciale condizione di questa guerra — come mancanza di fogli matricolari, assenza di superiori e così via, fu approvato un primo prolungamento di due anni che, pur mantenendo ferma la data dell'ottobre 1949 per la presentazione delle proposte, prolungava di due anni il tempo necessario per fare le relative concessioni.

Questo termine, che veniva protratto dal 1949 fino al 1951, si è manifestato insufficiente; ragion per cui nell'originale del progetto Sullo era stata modificata la norma nel senso che si mantenesse ferma la data dell'agosto 1949 per la presentazione delle domande, ma che non venisse posto un termine per la ricerca dei documenti. In fondo sarebbe stata forse migliore questa decisione, ma la Camera dei deputati ha proposto che il tempo necessario per le ricerche sia prolungato di un solo anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Propongo in conclusione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche al regolamento per le indennità eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni » (N. 2695) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche al regolamento per le indennità eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cornaggia Medici.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Il disegno di legge tende a provvedere a due esigenze: una non creare sperequazioni fra personale civile e personale militare, l'altra, estendere il provvedimento al altre categorie.

Io non ho che da pregare la Commissione di voler approvare questo disegno di legge, facendo presente che per la copertura provvede l'articolo 2.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il paragrafo 17-*bis* del regolamento per le indennità eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di marcia è dovuta per i primi trenta giorni, esclusi quelli di viaggio, agli ufficiali e ai marescialli, nonchè ai sergenti maggiori e sergenti con persone a carico, appartenenti o destinati a truppe comandate in distacco eventuale. La medesima indennità di marcia è dovuta per i primi trenta

giorni, esclusi quelli di viaggio, agli ufficiali e marescialli, nonchè ai sergenti maggiori e sergenti con persone a carico quando dai rispettivi distaccamenti ritornino temporaneamente col proprio reparto alla sede del Corpo a prendere parte alle manovre o altre simili esercitazioni ».

(È approvato).

Art. 2.

Al maggior onere annuo di lire 43.616.300, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con i fondi già stanziati sui capitoli 117 (lire 29.066.300) e 250 (lire 14.550.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1952-53 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 16,05.